



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
GIURIDICO PER IL TERRITORIO E VAS

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Alla c.a.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA - Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualità dello
Sviluppo
Email: cress@pec.minambiente.it

MINISTERO DELLA CULTURA -
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Email: [mbac-dg-
abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA - Direzione Generale per le
Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi
Energetici e Geominerari
Email: dgisseg.dg@pec.mise.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: [ID 5823] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PiTESAI). CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE – OSSERVAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

In riscontro alla nota tramessa con Prot. Min. n. 78441 del 19/07/2021 dalla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, acquisita con Prot. Reg. n. Z1.2021.0031035 del 19/07/2021, con la quale è stato formalmente comunicato a Regione Lombardia l'avvio della consultazione sulla proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale, prevista dagli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo n. 152/2006, nell'ambito della procedura di VAS del Piano per la transizione energetica

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIUDICI Tel. 02/6765.6313
IRENE ZANICHEL I Tel. 02/6765.6061

sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), si trasmettono in allegato le osservazioni della Regione Lombardia

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

LUCIA SONIA PAOLINI
(Autorità competente per la VAS della Regione
Lombardia)

Allegati:

File PiTESAI_ParRegLombardia.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIUDICI Tel. 02/6765.6313
IRENE ZANICHEL Tel. 02/6765.6061

OGGETTO: [ID 5823] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PiTESAI). CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE – OSSERVAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

INDICE

PREMESSA

- 1. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**
 - 1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PiTESAI**
 - 1.2 RAPPORTO AMBIENTALE DEL PiTESAI**

- 2. OSSERVAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA**
 - 2.1 NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS**
 - 2.2 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE DI REGIONE LOMBARDIA**

PREMESSA

L'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 prevede l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11-ter della Legge 12/2019, e ai sensi del D.L. 22/2021, il PiTESAI è approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE), previa acquisizione dell'intesa tra Stato e Conferenza unificata (Regioni, Province, Enti locali), richiesta dal comma 3 dell'art. 11-ter della Legge 12/19 e necessaria per l'adozione del Piano nelle aree su terraferma.

L'Autorità procedente è individuata nella Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica.

L'Autorità competente per la VAS statale è individuata nella Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, che si esprime d'intesa con il Ministero della Cultura.

Con nota prot. min. 4248 del 11/02/2021, l'Autorità Procedente ha presentato istanza all'Autorità competente per la VAS statale per l'avvio della procedura di VAS (Fase di Scoping ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs.152/2006) per il PiTESAI, in quanto compreso nell'ambito dei settori previsti dall'art. 6 del D.lgs. 152/2006, comma 2, lettera a) e b).

Con nota prot. min. 15875 del 16/02/2021 l'Autorità competente per la VAS statale ha comunicato all'Autorità Procedente la procedibilità dell'istanza, esprimendo accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e sulla proposta dei tempi della consultazione sul Rapporto Preliminare - fase di scoping pari a 60 giorni.

Con nota prot. min. n. 6576 del 03/03/2021, acquisita al prot. reg. n. Z1.2021.0005572 del 03/03/2021, l'Autorità procedente ha formalmente comunicato alla Regione Lombardia – Struttura Giuridico per il territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare VAS del PiTESAI.

La Regione Lombardia ha partecipato alla fase di consultazione preliminare VAS (scoping), trasmettendo proprie osservazioni sul Rapporto Preliminare relativo al PiTESAI con nota prot. reg. n. Z1.2021.0013329 del 29/04/2021, pubblicate sul portale VAS – VIA – AIA del Mite.

A conclusione della fase preliminare, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha espresso il parere n. 14 del 14/05/2021 (prot. MiTE n. 2531).

Con nota prot. min. n. 78441 del 19/07/2021, acquisita al prot. reg. n. Z1.2021.0031035 del 19/07/2021, l'Autorità competente per la VAS statale ha formalmente comunicato a Regione Lombardia l'avvio della consultazione della proposta di PiTESAI nonché del relativo Rapporto Ambientale, prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 152/2006.

La procedura di VAS in oggetto, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997, relativamente a tutti i siti presenti sul territorio nazionale e potenzialmente interessati.

In data 16/07/2021 è stata messa a disposizione sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MiTE, al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>, la documentazione di Piano e il Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza, in formato digitale (codice identificativo del procedimento amministrativo: ID 5823).

La Regione Lombardia, in qualità di ente territorialmente interessato e di soggetto competente in materia ambientale, è tenuta pertanto, nell'ambito della consultazione pubblica relativa alla procedura di VAS del PiTESAI, ad esprimere un proprio parere sui contenuti del Piano e del relativo Rapporto Ambientale.

Ai sensi della DGR VIII/10971 del 30/12/2009 (Allegato 5), la Regione Lombardia partecipa alle procedure di VAS di competenza statale avvalendosi del Nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS, costituito presso la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e coordinato dalla Struttura Giuridico per il territorio e VAS (DGR VIII/6420 del 27/12/2007, Allegato 4): all'interno del Nucleo si provvede infatti al coordinamento istruttorio mediante l'acquisizione delle osservazioni fornite dalle Direzioni regionali competenti, da ARPA Lombardia nonché dai soggetti regionali con competenza in materia ambientale.

Ai fini della predisposizione e dell'espressione del presente parere regionale sul PiTESAI per il suo successivo invio entro i 60 giorni fissati per la consultazione pubblica, la Struttura Giuridico per il territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, per le competenze attribuitele dal Provvedimento Organizzativo regionale di cui alla D.g.r. XI/294 del 28/06/2018, in qualità di Autorità competente per la VAS di Regione Lombardia, con nota prot. reg. n. Z1.2021.0031730 del 26/07/2021 ha comunicato al Nucleo tecnico VAS della Regione Lombardia, previsto dall'art. 4, c. 3sexies della l.r. 12/05, nonché ai soggetti regionali competenti in materia ambientale interessati (Agenzie di Tutela della Salute, Comunità Montane, Consorzi di bonifica, Parchi regionali, Enti gestori di siti RN2000) l'avvio della consultazione sulla VAS del PiTESAI, chiedendo loro di fornire proprie osservazioni sul Piano e sul relativo Rapporto Ambientale entro il termine del 03/09/2021.

Nel periodo di consultazione, sono pervenute all'Autorità competente per la VAS della Regione Lombardia le seguenti osservazioni:

1. Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Insubria (prot. reg. n. Z1.2021.0033144 del 04/08/2021);
2. Parco Regionale Oglio Sud (prot. reg. n. Z1.2021.0034421 del 17/08/2021);
3. Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (prot. reg. n. Z1.2021.0034461 del 17/08/2021);
4. Parco Regionale del Mincio (prot. reg. n. Z1.2021.0035050 del 24/08/2021);
5. Comunità Montana Triangolo Lariano (prot. reg. n. Z1.2021.0035215 del 25/08/2021);
6. ARPA Lombardia (prot. reg. n. Z1.2021.0035370 del 26/08/2021);
7. Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia (prot. reg. n. Z1.2021.0035373 del 26/08/2021);
8. Parco Regionale Oglio Nord (prot. reg. n. Z1.2021.0035402 del 26/08/2021);
9. Parco Regionale Agricolo Sud Milano (prot. reg. n. Z1.2021.0035538 del 30/08/2021 - prot. reg. n. Z1.2021.0035594 del 30/08/2021);
10. ATS Brianza (prot. reg. n. Z1.2021.0035619 del 31/08/2021);
11. ATS Val Padana (prot. reg. n. Z1.2021.0035667 del 31/08/2021);
12. Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (prot. reg. n. Z1.2021.0035847 del 01/09/2021);
13. ATS Città Metropolitana Milano (prot. reg. n. Z1.2021.0035980 del 02/09/2021);
14. Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (e-mail del 06/09/2021);
15. Parco Lombardo della Valle del Ticino (prot. reg. n. Z1.2021.0036119 del 06/09/2021);
16. ATS Pavia (prot. reg. n. Z1.2021.0036215 del 06/09/2021);
17. Provincia di Varese (prot. reg. n. Z1.2021.0036580 del 08/09/2021);
18. Direzione Generale Ambiente e Clima (prot. reg. n. Z1.2021.0036898 del 10/09/2021);

Al secondo capitolo del presente elaborato, sono riportate le suddette osservazioni che costituiscono, nel loro complesso, le osservazioni della Regione Lombardia.

1. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il parere regionale per la valutazione ambientale del PiTESAI riguarda gli interventi previsti dal Piano sul territorio lombardo, che si evincono dall'esame della documentazione del Piano, nonché le relative valutazioni ambientali condotte nel Rapporto Ambientale, oggetto di consultazione.

Gli elaborati messi in consultazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>) sono i seguenti:

Elaborati della proposta di Piano

- Proposta di Piano
- Allegati e Appendice alla proposta di Piano:
 - ALLEGATO 1: Schema riassuntivo delle determinazioni di cui al capitolo 3.2 del Piano
 - Appendice A: Attività di studio e ricerca

Elaborati del Rapporto Ambientale

- Rapporto Ambientale
- Allegati e Appendice al Rapporto Ambientale:
 - ALLEGATO 1: Analisi dei Provvedimenti VIA negativi e archiviati di competenza statale dal 1989 al 2019
 - ALLEGATO 2: Analisi della normativa ambientale pertinente al PiTESAI
 - ALLEGATO 3: Specie ed habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE) che dipendono direttamente dall'ambiente delle acque interne
 - ALLEGATO 4: Specie ed habitat marini di interesse comunitario (tutelate dalle Direttiva europea 92/43/CEE) presenti in Italia
 - ALLEGATO 5: 1. Quadro di riferimento normativo pertinente al PiTESAI
2. Quadro di riferimento pianificatorio/programmatico pertinente al PiTESAI
 - ALLEGATO 6: Studio di Incidenza
 - APPENDICE A: Attività di studio e ricerca
- Sintesi non tecnica

1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PiTESAI

Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PiTESAI, introdotto con la Legge 11 febbraio 2019 n.12, è uno **strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel perseguimento dell'obiettivo di una transizione ecologica sostenibile che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050.**

La transizione energetica sostenibile anche a scala territoriale è di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l'Italia ha adottato aderendo sia alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile", **Agenda 2030** ed ai relativi Obiettivi di Sostenibilità (SDGs), che alle decisioni della **Conferenza sul clima di Parigi (COP21)** del dicembre 2015, dove 195 Paesi, tra cui l'Italia, hanno adottato un nuovo accordo universale e legalmente vincolante per la lotta ai cambiamenti climatici.

Assume pertanto particolare importanza il rispetto, anche per l'Italia, dell'obiettivo di sostenibilità - 'Obiettivo 7' di:

- garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni;
- aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia;
- raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica;

- accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite;
- promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita, implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.

Con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030, che individua gli **obiettivi energetici verso il processo di decarbonizzazione**:

- la completa decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione mediante l'elettrificazione su vasta scala unita allo sviluppo delle fonti rinnovabili, riducendo significativamente la dipendenza dai paesi terzi;
- una mobilità pulita, sicura e connessa mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, sistemi di guida connessi e automatizzati uniti alla diffusione sul mercato di veicoli elettrici o alimentati dai carburanti alternativi;
- la massimizzazione dei benefici derivanti dall'efficienza energetica mediante la riduzione dei consumi energetici al 2050 di circa il 50% rispetto ai livelli del 2005;
- la modernizzazione dell'industria nell'ambito di un'economia completamente circolare attraverso investimenti in nuove tecnologie e sistemi compatibili con l'obiettivo di neutralità carbonica e il recupero e il riutilizzo delle risorse;
- lo sviluppo delle infrastrutture di interconnessione e delle reti smart come pietra angolare del sistema di trasmissione e distribuzione dell'energia del domani, passando anche attraverso il rafforzamento della cooperazione regionale;
- il pieno sfruttamento dei benefici della bioeconomia e dei sistemi naturali di assorbimento del carbonio mediante un uso più sostenibile del territorio e del settore agricolo;
- lo sviluppo di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio per affrontare le emissioni di CO₂ che non riescono ad essere assorbite dai sistemi naturali, in modo da compensare le emissioni residue di gas serra e creare emissioni negative.

La Commissione europea alla fine del 2016 ha predisposto il cosiddetto "**Clean Energy for all Europeans Package**", un corpus di proposte legislative pensate per favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia pulite, rinnovabili e sostenibili e per rispettare gli impegni assunti a Parigi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo è la creazione e la regolamentazione di un'Unione europea dell'energia declinata in cinque dimensioni:

- decarbonizzazione: a sua volta declinata nelle sottodimensioni relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra e all'energia rinnovabile;
- efficienza energetica;
- sicurezza energetica;
- mercato interno dell'energia a sua volta declinato nelle sottodimensioni relative all'interconnettività elettrica, all'infrastruttura di trasmissione dell'energia, all'integrazione del mercato e alla povertà energetica;
- ricerca innovazione e competitività.

L'adozione del corpus di norme intende facilitare il raggiungimento degli **obiettivi dell'Unione Europea su energia e clima al 2030**, ossia:

- una riduzione complessiva delle emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- una riduzione dei consumi di energia primaria del 32,5% rispetto ad uno scenario tendenziale;
- una quota dei consumi finali lordi coperta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32%.

Nel quadro delle norme incluse nel "Clean Energy for all Europeans Package" un ruolo centrale e innovativo spetta al nuovo **Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'energia** (1999/2018/UE), che ha imposto

agli Stati Membri di presentare entro il 31 dicembre 2018 una proposta di **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, in cui formalizzare i contributi che ciascun Paese si impegna a fornire per il raggiungimento dei target europei al 2030, nonché le traiettorie e le misure messe in campo a tal scopo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i cui obiettivi generali sono:

- accelerare il percorso di decarbonizzazione;
- mettere il cittadino e le imprese al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica;
- favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato a uno distribuito;
- promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori;
- promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti;
- accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda;
- adottare misure che riducano i potenziali impatti negativi sull'ambiente ed il paesaggio;
- continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'UE.

Nel percorso verso il modello di sviluppo sostenibile delineato nel PNIEC, anche il settore della raffinazione dovrà contribuire positivamente alla transizione verso un'economia a minor contenuto di carbonio.

In particolare il PNIEC prevede:

- interventi di riconversione di impianti esistenti in bioraffinerie, in coerenza con l'aumento della domanda interna di biocarburanti avanzati in modo da creare una filiera produttiva nazionale e dare impulso all'economia circolare;
- il riutilizzo dei siti industriali mediante conversione a deposito o ad altri investimenti produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- investimenti per aumentare la conversione dei prodotti pesanti delle lavorazioni delle raffinerie e ridurre la produzione di olio combustibile.

Il PNIEC, inoltre, fornisce le basi per la predisposizione di una Strategia a lungo termine per la decarbonizzazione, che fornisce una visione al 2050, stabilendo il contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi europei e al rispetto degli impegni assunti da parte dell'Unione nel quadro della convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi, puntando all'azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra entro il 2050 e a realizzare un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.

Il programma dei lavori della Commissione europea per il 2021 prevede un'ampia revisione della legislazione in materia di clima ed energia, al fine di allinearla al nuovo obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il cosiddetto "Fit for 55 package" includerà una lunga serie di proposte legislative, una revisione e aggiornamento dell'intero sistema normativo comunitario sull'energia, che avrà profondi riflessi sui sistemi energetici.

In tale contesto, la predisposizione del **PITESAI** parte dalla finalità espressa dall'art. 11 ter della L. 12/2019 *"... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse"*. **L'intento è pertanto di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare sul territorio nazionale lo svolgimento di tali attività, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione.**

Con **orizzonte temporale al 2050**, con step intermedi decennali, il PITESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso.

Il PiTESAI si pone anche come possibile strumento di indirizzo per le Amministrazioni Centrali e per le Regioni per la programmazione dei fondi europei Strutturali e di innovazione (2021-2027), al fine di garantire anche un ulteriore sostegno alla migliore transizione nelle aree non idonee, qualora vi fossero impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento. Risulta fondamentale per tutti i settori coinvolti in questo percorso globale di decarbonizzazione dell'economia **verificare la fattibilità di possibili interventi di riconversione dei propri siti, anche ricorrendo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

Il PiTESAI è considerato uno degli strumenti che vanno a comporre il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione in ambito energetico, mostrando attenzione al territorio nel suo complesso. Il Piano, incentrato sulla sostenibilità ambientale e socio-economica delle scelte in termini di politica energetica effettuate nelle differenti aree del Paese, **intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione.**

In base a quanto stabilito nella normativa vigente, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono momentaneamente sospesi ("moratoria") fino al 30 settembre 2021, e dall'adozione del Piano saranno soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. Altresì, non è prevista alcuna sospensione delle attività di stoccaggio di gas naturale e dei procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in quanto il PiTESAI non riguarda dette attività.

Nella formulazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'**individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere.**

L'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale, che rappresenta una delle finalità cui è rivolta la VAS, trova applicazione nel PiTESAI con la definizione di criteri di natura ambientale, economica e sociale, **la cui applicazione consentirà la gestione delle nuove istanze, di quelle già presentate nonché delle attività già in essere.**

I criteri ambientali vengono definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI.

Per l'individuazione delle categorie ambientali e dei relativi vincoli da considerare applicabili per le stesse, il PiTESAI deve tener conto di tutte le **caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni** (anche interregionali e regionali) e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste.

Sulla base delle analisi già effettuate per l'elaborazione del Rapporto Preliminare e dei nuovi elementi acquisiti dal parere di scoping e dai successivi confronti effettuati anche con l'Amministrazione competente e la Commissione Vas, nella Tabella 1.3-1 della proposta di Piano (pagg. 34-67) è riportato l'elenco delle **43 categorie ambientali e dei criteri ambientali (costituiti da vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di approfondimento)** individuati per l'elaborazione del PiTESAI:

- **vincoli assoluti:** vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;
- **vincoli relativi di esclusione:** elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;
- **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche:** elementi che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che, per le loro caratteristiche ambientali in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Nella proposta di Piano si ritiene comunque opportuno che i **criteri ambientali** possano essere considerati, ove applicabile, **dinamici e adattativi** sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni.

Nel capitolo 2 vengono inoltre illustrati alcuni elementi che sono di supporto alle attività di analisi e valutazione ambientale oggetto del Rapporto Ambientale (ripresi poi nel cap. 3 del RA, all'interno del quale sono aggiunti nel par. 3.2 la "*Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*" e nel par. 3.4 il "*Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019*");

Descrizione delle tipologie di attività correlate alla estrazione di idrocarburi (par. 2.1)

Le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi prevedono tre tipologie di titoli minerari (prospezione mineraria, ricerca mineraria, concessione di coltivazione mineraria). Si evidenzia che nelle attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi, la superficie del terreno occupata dagli impianti e opere connesse (pertinenze/facilities) è molto ridotta rispetto alla proiezione superficiale del giacimento. Pertanto, in superficie coesistono altre attività antropiche (ad esempio attività agricole, industriali urbane, etc.) senza risentire degli effetti dell'attività nel sottosuolo. Questo a scala di giacimento e, a maggior ragione, di area del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione.

L'autorizzazione integrata ambientale prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. Attraverso tale procedura, l'esercizio delle installazioni per l'estrazione/trattamento di idrocarburi è autorizzato dal MITE per le attività offshore e dalle Regioni per le attività onshore. La pianificazione dei controlli presso le succitate attività, ai sensi di quanto previsto dall'art 29-decies comma 11-ter, deve essere almeno annuale.

Nell'ambito dell'approvazione del PiTESAI e delle attività seguenti, anche nell'ottica del previsto piano di monitoraggio dello stesso, oltre alle attività di monitoraggio già in essere, il MITE, in qualità di Amministrazione proponente, potrà farsi promotore di protocolli di intesa e accordi di collaborazione istituzionale al fine di rafforzare e implementare le attività di monitoraggio necessarie per le finalità del PiTESAI.

Viene richiamato il documento ILG Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche, per l'avvio di una prima fase sperimentale su campi pilota rappresentativi delle diverse casistiche riguardanti la produzione di olio con reiniezione di acqua, lo stoccaggio di gas naturale e la produzione geotermica. Il documento rappresenta gli indirizzi e i criteri generali per la formulazione di buone pratiche, da applicare alle singole concessioni in funzione delle caratteristiche del sito e del progetto di reiniezione, estrazione o stoccaggio.

Al fine di avviare in modo significativo tali azioni per il monitoraggio delle attività minerarie, in accordo con gli elevati standard degli Indirizzi e Linee Guida e per dare risposta all'urgente richiesta di Amministrazioni locali (comunali e regionali) e degli operatori salvaguardando la sicurezza, l'efficacia e l'efficienza nell'ambito dell'iter procedurale per il rilascio dei titoli minerari come auspicato, nella proposta di Piano **si ritiene improrogabile l'istituzione di un fondo per l'affidamento diretto dei monitoraggi presso il Ministero della Transizione Ecologica – MITE, mediante apposito intervento di modifica normativa.**

Inquadramento dello stato attuale delle istanze e dei titoli minerari (par. 2.2)

L'evoluzione complessiva del numero dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione vigenti nell'arco temporale degli ultimi 50 anni evidenzia la contrazione connaturata delle attività di ricerca degli idrocarburi in Italia a partire dagli anni '90, ed il raggiungimento nell'ultimo decennio del c.d. "*plateau*" del

diagramma, con inizio alla discesa, per le conseguenti attività di coltivazione di idrocarburi avviate a seguito delle precedenti attività di ricerca svolte.

Per quanto riguarda il territorio della **Lombardia**, al 30 giugno 2021 risultano vigenti:

- **n. 7 permessi di ricerca in terraferma per un totale di 1.890,63 Km² (Tabella 2.2-3)**
- **n. 17 concessioni di coltivazione in terraferma, per una superficie totale pari a 892,20 Km² (Tabella 2.2-4)**

Si evidenzia come nelle Regioni Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia e Marche sia concentrato circa il 66% delle superfici delle concessioni di coltivazione conferite in terraferma.

La Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che ha introdotto il PiTESAI, nel perseguimento dell'obiettivo di una "transizione energetica sostenibile" che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'UE, ha anche disposto, all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, la rideterminazione in aumento dei canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in base alle superfici dei titoli minerari detenuti: pertanto, a decorrere dal 1 giugno 2019 tali canoni sono stati aumentati di 25 volte. Tale previsione consente agli operatori, una volta verificata la convenienza del titolo minerario alla luce dell'importo dei nuovi canoni, di dismettere quelle non più redditizie, ovvero di ridurne l'estensione al fine di commisurarla alla produttività e di continuarne a ritrarre un profitto e delle utilità.

Nel corso del 2019 e sino al 31 dicembre 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto n. 59 istanze di riduzione delle superfici di concessione di coltivazione vigenti (n. 51 a terra e n. 8 a mare) ed ha provveduto ad autorizzare una riduzione e razionalizzazione delle aree di circa il 48% delle concessioni in terraferma, a seguito di richieste di riduzione di superficie presentate dagli stessi concessionari o su iniziativa del Ministero. Nel periodo che parte dal 13 febbraio 2019 (entrata in vigore della norma che introduce la predisposizione del PiTESAI) sino al 30 giugno 2021 (punto di riferimento con ultimi dati aggiornati disponibili, valido anche per fini statistici):

- il numero dei permessi di ricerca vigenti è diminuito di n. 15 unità (9 in terra e 6 in mare);
- il numero delle concessioni di coltivazione di idrocarburi vigenti è diminuito di n. 10 unità (5 in terra e 5 in mare);
- il numero delle istanze di permesso di ricerca è diminuito di n. 5 unità (4 in terra e 1 in mare);
- il numero delle istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi è diminuito di n. 3 unità, totalmente in mare.

Quanto sopra è esplicativo del processo già in atto di **razionalizzazione delle attività minerarie**, che è risultato particolarmente rafforzato a seguito delle disposizioni introdotte dalla L. 12/19.

Al 31 dicembre 2020 erano presenti in Lombardia 8 pozzi produttivi a gas (Tabella 2.2-9) e 9 centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi di cui n. 8 per il trattamento del gas, n. 1 per il trattamento dell'olio (Tabella 2.2-10).

Al fine di valutare l'impatto sul territorio delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi, oltre alla superficie coperta dai titoli minerari, un dato significativo è rappresentato anche dall'incidenza percentuale dell'area effettivamente occupata dagli impianti (centrali di raccolta e trattamento e aree pozzo) rispetto all'intera superficie regionale (di seguito un estratto della Tabella 2.2-11).

Regione	Superficie regionale Km ²	Centrali			Pozzi			Totale	
		Numero	Km ²	% sup. reg.	Numero	Km ²	% sup. reg.	Km ²	% sup. reg.
LOMBARDIA	23.861	17	0,30	0,0013%	205	2,05	0,0086%	2,35	0,0098%

Per quanto riguarda gli andamenti delle produzioni nazionali di idrocarburi si evidenzia al par. 2.2.5 che per l'anno 2020, rispetto all'anno precedente, la produzione di idrocarburi ha registrato un decremento della produzione di gas naturale (-11,36%) e un incremento della produzione di olio greggio (+26,13 %) e che le

produzioni nazionali di gas ed olio nel 2020 hanno contribuito rispettivamente per circa il 6,2% e circa l'11,3% al fabbisogno nazionale.

Si evidenzia inoltre come la produzione di gas nazionale sia concentrata solo in una ridotta percentuale delle concessioni attive: circa il 9% delle concessioni attive fornisce oltre l'80% della produzione nazionale. La produzione complessiva di olio greggio dell'anno 2020 è principalmente ascrivibile alle 4 concessioni più produttive (circa il 2% delle concessioni vigenti) che hanno realizzato complessivamente oltre il 90% della produzione nazionale.

Per quanto riguarda la **Lombardia**, i dati di **produzione di gas** (in milioni di Sm³) sono estratti dalla *Tabella 2.2-16*:

Regione/Zona	2020	2019	Variazione % 2020/2019	% totale nazionale
Lombardia	12,90	18,65	-30,83%	0,29%

Delle 79 **concessioni di coltivazione idrocarburi non produttive**, il 33%, pari a 26, è **in attesa di ripristino ambientale**. Di queste, 22 sono le concessioni che sono cessate (BAGNOLO MELLA, CALCIANO, CANONICA, CIGNONE, CORTEMAGGIORE, FIUME TRESTE, GAGGIANO, MANARA, MASSERIA ACQUASALSA, MASSERIA PETRILLI, NOVA SIRI SCALO, ORSINO, OVANENGO, PECORARO, PESSANO, PORTO CORSINI TERRA, S. BENEDETTO DEL TRONTO, SAN GERVASIO, TORRENTE VULGANO, A.C 28.EA, B.C 12.AS, F.C 2.AG), mentre 4 sono le concessioni che hanno inoltrato istanza di rinuncia, e che quindi anche se ancora non cessate, possono considerarsi in attesa di ripristino ambientale per la "natura" della mancata produzione e per le finalità del PiTESAI (B.C21.AG, Capparuccia, Colle S.Giovanni, Monte Verdese).

La cancellazione di un titolo minerario non segue la sola "rinuncia" da parte dell'operatore, ma è vincolata al ripristino ambientale che avviene dopo:

- la predisposizione di un piano di bonifica;
- la valutazione della P.A. e l'intesa da parte della Regione competente.

Il capitolo 3 illustra come è stata effettuata la determinazione delle aree idonee e dei titoli vigenti compatibili ai sensi dell'art. 11-ter comma 8 della Legge 12/19.

I dati e le informazioni a supporto del processo di redazione del PiTESAI, delle analisi e valutazioni ambientali, sono stati raccolti, catalogati ed elaborati attraverso la predisposizione di un Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA.

L'**ambito territoriale di riferimento** del PiTESAI rappresenta l'ambito nel quale si possono manifestare gli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PiTESAI e pertanto è correlato alle aree in cui potranno attuarsi le scelte del Piano e costituisce l'oggetto delle analisi e delle valutazioni ambientali del Rapporto Ambientale. La proposta di Piano:

1. determina preliminarmente l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI prendendo in considerazione l'applicazione di adeguati criteri di **selezione delle aree**:

- criterio geologico** (effettiva presenza di un potenziale geominerario elevato che giustifichi l'esplorazione di idrocarburi);
- criterio minerario** (effettivo interesse minerario dimostrato dalle stesse società che effettuano ricerche di idrocarburi, considerando la cartografia mineraria relativa all'evoluzione delle aree in cui sono stati conferiti titoli di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi);
- criterio geo-amministrativo** (per il **mare** è stato applicato il criterio di escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività upstream di nuove zone marine di potenziale interesse geominerario ma che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi ai sensi delle normative italiane);

2. **dalla sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio:**

D. dei **vincoli assoluti**, cioè quelli derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine - **criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere**, in base ai quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività,
determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento del PITESAI (pari a 156.403,76 km² di cui 81,6% in terraferma e 18,4% a mare, *fig. 3.1 – 10*);




Figura 3.1-10: Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PITESAI, in cui viene riportata anche la linea delle 12 miglia nautiche dalla costa e dalle aree marine protette considerata nella realizzazione dell'area stessa.

3. sono individuabili consequenzialmente le **aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca**, effettuando l'ulteriore **sottrazione** delle aree che scaturiscono dall'applicazione dei **criteri**:
 - E. degli **altri vincoli assoluti** (criterio dei divieti già in essere, cioè quelli derivanti da norme di legge) - già in atto nella terraferma e nelle zone marine;
 - F. dei **vincoli relativi di esclusione**: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, suggeriscono l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate (c.d. criterio di divieto delle attività per prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire)
4. sono inoltre stati individuati diversi **vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento** che non determinano a priori la non idoneità dell'area ma che dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e la VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sul territorio.

Emerge chiaramente che l'**elaborazione stessa del PiTESAI determina l'individuazione di due livelli di analisi differenti delle aree idonee per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o coltivazione ancora da avviare e di quelle già in essere**, che vengono chiamate rispettivamente c.d. situazione "ante operam" e c.d. situazione "post operam".

Si avranno così le seguenti due tipologie di aree idonee alle attività in specie (e di converso non idonee o non compatibili con il Piano):

- 1) aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam');
- 2) aree idonee alla prosecuzione:
 - a. dei procedimenti di conferimento per le istanze:
 - i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
 - ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.
 - b. delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:
 - i. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
 - ii. e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

L'attività tipica di **pianificazione vera e propria di cui al punto 1, tramite l'applicazione dei criteri ambientali individuati nella Tabella 1.3-1**, è volta a definire le aree - già aperte alle ricerche ma oggi prive di titoli minerari - dove, dopo il PiTESAI, potrebbero essere presentate nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di prospezione e ricerca - **c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam'**. In tali aree non insiste alcun tipo di attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, né sono presenti infrastrutture, e per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione. Si evidenzia inoltre che dopo l'adozione del PiTESAI **sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree in parola che riguarderanno solo la ricerca di gas e non anche di petrolio**.

L'attività di **valutazione di cui al punto 2, tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici**, determinerà invece le **aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam')**, la cui individuazione relativa ai punti 2.a e 2.b. predetti, discende dalle impostazioni decisionali illustrate nel par. 3.2 del Piano.

Detta **seconda analisi è volta a determinare la compatibilità delle attività di cui all'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19 intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della L. n. 12/19**.

- **Casistica 2.a.i - Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di permessi di prospezione o di permessi di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed in corso di sospensione**: potranno proseguire l'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente solo i procedimenti amministrativi già in essere alla data del 13/02/2019 relativi alle istanze dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca che si troveranno a insistere su aree definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca.
- **Casistica 2.a.ii - Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed attualmente in corso di istruttoria**: l'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente prosegue solo per i procedimenti amministrativi già in essere relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione degli idrocarburi per le aree che:
 1. si troveranno a insistere sulle aree che sono state definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca;
 2. si troveranno a insistere sulle aree che sono state definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi

di ricerca, solo qualora nel permesso di ricerca che ha originato l'istanza di concessione siano stati effettuati pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento.

- **Casistica 2.b.i - Aree compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di ricerca già in essere nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga), ed in corso di sospensione:** nei permessi di ricerca vigenti, già in essere alla data del 13/02/2019, ed in corso di sospensione sino alla data del 30/09/2021, le attività di ricerca negli stessi proseguono all'adozione del PiTESAI se si troveranno a insistere - anche parzialmente - sulle aree che sono state definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca.
- **Casistica 2.b.ii - Aree compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga):** le concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga) alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità se le infrastrutture minerarie specifiche in esse presenti per la coltivazione del giacimento (pozzi, centrali e altre facilities) in essere o già approvate:
 1. si trovano tutte all'interno di aree definite potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (nella c.d. situazione "ante operam"), e sono riferite a concessioni:
 - a. in stato di produttività;
 - b. in stato di improduttività da meno di 7 anni (soglia temporale di improduttività), per motivi dipendenti da scelte del concessionario;
 2. nel caso di concessioni in mare, si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni:
 - a. in stato di produttività;
 - b. in stato di improduttività da meno di 5 anni (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario.
 3. nel caso di concessioni in terraferma, si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni che a seguito di applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato al Piano, ottengano un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le finalità della coltivazione in essere.

Le altre concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle cinque predette situazioni, resteranno in vigore fino alla scadenza, senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino.

Il Piano si pone quindi come un atto di indirizzo generale, al fine di guidare la gestione delle procedure, in particolare **per agire tempestivamente sulle concessioni che non hanno mai prodotto per un periodo molto ampio, e sulle concessioni diventate improduttive di fatto (per un periodo maggiore di 5- 7 anni).**

Con il Piano si ritiene pertanto, in virtù del "diritto-dovere" del concessionario di produrre, di indurre tale percorso tramite la previsione di un preciso **criterio socio-economico relativo alla valorizzazione delle**

concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività.

I **criteri socio-economici** individuati per l'elaborazione del Piano sono infatti definiti:

- da un lato in considerazione dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un **importante utilizzo del gas** per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050,
- dall'altro in considerazione dell'indirizzo generale che si pone il PiTESAI di **valorizzare le concessioni in stato di produttività**, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività, agendo tempestivamente sulle concessioni che non hanno mai prodotto per un periodo molto ampio e sulle concessioni diventate improduttive di fatto (per un periodo maggiore di 5- 7 anni),
- considerando altresì applicabile la metodologia di analisi Costi-Benefici per il settore onshore che consente di **valutare la convenienza** che un titolo vigente, una volta giunto a scadenza, venga rinnovato oppure che ne venga dichiarata conclusa l'attività estrattiva onde procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale.

Lo studio, che viene preso a riferimento nel Piano, riguarda la predisposizione di un approccio metodologico basato sull'analisi costi-benefici (CBA), quale strumento di supporto alle decisioni, al fine di individuare le concessioni che a scadenza del titolo minerario converrebbe prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiarare conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi.

Gli impatti negativi considerati dalla metodologia sono quelli dovuti all'eventuale mancata estrazione di idrocarburi, mentre per gli impatti positivi si valutano quelli generati dall'esecuzione delle attività di decommissioning, dalla mancata emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, dal ripristino dei servizi ecosistemici e dalla variazione del valore del paesaggio. Gli impatti vengono valorizzati in euro ed attualizzati. La metodologia consentirà altresì di **stimare l'impatto economico di una ipotetica nuova attività di produzione fotovoltaica a sostituzione dell'attuale attività di coltivazione mineraria.**

Nell'Appendice A è altresì esplorata la possibilità di valutare l'impatto socio-economico a livello regionale dovuto all'eventuale mancata proroga delle concessioni per l'estrazione onshore di petrolio e gas, utilizzando il modello Input-Output regionale allargato ad alcune parti della SAM (Social Accounting Matrix), una matrice di contabilità economica utilizzata per valutare soprattutto gli effetti distributivi (fra soggetti istituzionali o all'interno di specifici aggregati, come le amministrazioni pubbliche, le famiglie o i lavoratori dipendenti).

Infine, in considerazione della previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 11-ter della L. n. 12/19, secondo la quale **nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività**, il capitolo 4 della proposta di Piano illustra i tempi e i modi, dettati dalla normativa e disciplina vigenti, della dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività e valuta l'introduzione di specifici interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti minerari (in ambito idrocarburi) onshore ed offshore che si trovano in tale situazione, anche **nella logica di ragionevole strumento capace di introdurre un nuovo impulso all'economia locale mediante l'apertura nel medio periodo di nuovi cantieri**, con la creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la dismissione delle strutture minerarie a fine vita che per la valorizzazione delle stesse in chiave non estrattiva.

In materia di decommissioning sono state definite delle proposte normative, tra cui quella già presentata ed in fase di conversione in legge del D.L. 71/2021, finalizzata a semplificare e ridurre i tempi di chiusura e dismissione delle attività minerarie (vedi anche par. 2.1.5).

In particolare, la proposta prevede un riordino delle fasi del procedimento di chiusura mineraria, separando le fasi procedurali caratterizzate da aspetti puramente tecnici, che restano preliminari e di competenza statale, dalle **fasi di ripristino ambientale e restituzione dei luoghi, che sono e restano di competenza regionale.** In sostanza tale riordino da un lato anticipa l'atto di cancellazione mineraria, anticipazione di rilevante importanza nell'ottica di attuazione del Piano per la Transizione; dall'altro **viene data piena autonomia alle Regioni per gli aspetti di ripristino ambientale, senza più la necessità della formalizzazione dell'intesa e dei tempi per questa necessari.** Infine, aspetto di rilevante importanza, restano confermati gli

obblighi e le responsabilità del titolare in qualità di custode, ai sensi nella normativa mineraria fino alla completa restituzione dei luoghi senza vincoli derivanti dalla pregressa attività.

Un giacimento di idrocarburi, raggiunta la fine vita di tutti o alcuni livelli, e/o parte delle infrastrutture realizzate per la relativa produzione, può essere convertito ad altro uso (vedi par. 2.1.6). Nel caso di gas naturale, fin dagli anni 70, verificate le condizioni tecnico-economiche, alcuni giacimenti esauriti in terraferma sono stati utilizzati come siti di stoccaggio di gas naturale (in Italia sono in operazione e produttive circa una decina di concessioni di stoccaggio). Altri possibili utilizzi, qualora sussistano i caratteri entalpici che ne giustificano l'economicità, sono la produzione di energia geotermica o i sistemi di teleriscaldamento basati sulla geotermia. Altresì negli ultimi anni sono in sperimentazione sistemi di stoccaggio in sottoterraneo di CO₂ o di idrogeno.

Informazioni disponibili sull'argomento sono riportati nell'Appendice A.

Viene sottolineato che nell'ambito della **componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (C.2.3. PNRR) sono previste **specifiche misure ed interventi di incentivazione per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno incluso anche lo stoccaggio**, utilizzando per la produzione aree/siti industriali dismessi, tra cui è possibile considerare i siti delle ex concessioni di coltivazione di idrocarburi a fine vita in dismissione.

Sono infine citati "studi relativi ad attività di riconversione delle piattaforme in mare per usi di acquacoltura, scopi turistico ricreativi e attività di valenza scientifica" e "studi relativi alla riconversione delle piattaforme in mare per lo stoccaggio della CO₂ e dell'idrogeno".

1.2 IL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PiTESAI

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA) dichiara che la sua elaborazione è stata effettuata tenendo conto delle osservazioni e contributi pervenuti nell'ambito della consultazione della Fase preliminare, tuttavia all'interno del RA **non si è dato riscontro puntuale alle osservazioni**. Si rammenta, infatti, che l'art. 13, c.4 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che <<(…) il Rapporto Ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. (...)>>.

Il capitolo 2 del RA "Informazioni generali sul PiTESAI" ripropone sostanzialmente i medesimi contenuti del documento di proposta di Piano.

Il capitolo 3 del RA ripropone gli elementi conoscitivi a supporto delle scelte trattati nel cap. 2 della proposta di Piano:

- la descrizione delle tipologie di attività correlate alla estrazione di idrocarburi – par. 3.1
- un inquadramento dello stato attuale delle istanze e dei titoli minerari – par. 3.3

a cui si aggiungono:

- la descrizione dei possibili impatti ambientali di tali attività – par. 3.2 sulle seguenti componenti ambientali: Biodiversità in ambito terrestre, Suolo e sottosuolo, Beni culturali e paesaggistici, Ambiente idrico, Ambiente marino-costiero, Atmosfera – Aria e Clima, Salute umana
- una ricognizione e prima analisi dei provvedimenti VIA di competenza statale relativi ai progetti connessi alle attività di estrazione – par. 3.4

Attraverso l'analisi della normativa (incluse politiche, strategie, ecc.) e dei riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli (internazionale, comunitario, nazionale) pertinenti al Piano (riportata in Allegato 5.1), nel RA è individuato un quadro di sintesi degli **obiettivi ambientali** che il Piano potrà contribuire a perseguire e che saranno di riferimento per il Piano, individuati per i diversi temi trattati, comprensivi della tematica Sviluppo Sostenibile:

Energia e emissioni

OA1. Ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di

adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche (SNAC 2015)

OA2. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2020)

OA3. Decarbonizzazione totale al 2050 (Green New Deal, SNSvS)

OA4. Neutralità climatica entro il 2050 (COM(2018) 773)

Biodiversità ed ecosistemi

OA5. Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici (SNSvS)

OA6. Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi (Strategia europea per la biodiversità)

OA7. Proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre dell'UE e il 30% della superficie del mare dell'UE e gestire efficacemente tutte le aree protette (EU Biodiversity Strategy for 2030)

OA8. Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive (SNSS)

Suolo, sottosuolo e acque

Risorse idriche

OA9. Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)

OA10. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)

Uso e consumo di suolo

OA11. Recupero di suolo e riutilizzazione di vecchi siti industriali (COM(90) 218 def.)

OA12. Azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 (Parlamento europeo e Consiglio, 2013), obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSvS)

OA13. Gestire in modo sostenibile il territorio (7° PAA) e non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015)

Foreste

OA14. Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado (SNSvS)

Pericolosità e rischi naturali

OA15. Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori (SNSvS)

OA16. Riduzione delle potenziali conseguenze negative dovuti agli eventi alluvionali per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali (direttiva alluvioni)

OA17. Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60 (direttiva alluvioni)

Beni culturali e paesaggistici

OA18. Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale (SNSvS)

OA19. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio (Convenzione europea sul paesaggio, art.5)

OA20. Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo (Agenda 2030)

Ambiente marino e costiero

OA21. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030)

OA22. Ai fini del conseguimento del Buono Stato Ambientale, Proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

OA23. Prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

OA24. Preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future (Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere)

OA25. Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi (Direttiva quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

Salute umana

OA26. Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSvS)

Per l'**analisi di coerenza esterna**, nell'Allegato 5.2 al RA viene riportato il quadro della pianificazione/programmazione pertinente al Piano, di livello nazionale e di ambiti interregionali e regionali in relazione agli obiettivi e alle limitazioni d'uso.

Per quanto riguarda la pianificazione di livello regionale e interregionale, sono stati considerati gli obiettivi e le tipologie di limitazioni d'uso come previsti dalla norma di riferimento per tali piani.

Al fine di valutare come il PiTESAI si inserisca nelle linee di sviluppo del territorio interessato è riportata in *Tabella 4.2-1* (cap. 4.2 RA) un'analisi della corrispondenza tra gli obiettivi principali dei seguenti Piani/programmi individuati e gli obiettivi ambientali pertinenti al PiTESAI:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR
- Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC
- Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi – CNAPI
- Programma Nazionale Gestione rifiuti radioattivi e combustibile esaurito
- Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014 – 2020
- Piani di difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive
- Piani di bacino distrettuali
- Piani stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico – PAI (art. 67 D. Lgs. 152/2006)
- Piani di gestione di distretto idrografico
- Piani di tutela delle acque
- Piani di gestione del rischio alluvioni
- Piani paesaggistici (D. Lgs. 42/2004)

- Piani e regolamenti dei parchi
- Piani di gestione dei siti UNESCO
- Piani territoriali regionali di coordinamento
- Programmi di Sviluppo Rurale regionali
- Pianificazione in materia forestale
- Piani Energetici Ambientali Regionali
- Piani regionali delle Attività Estrattive
- Piani regionali di gestione delle coste

Si osserva che, nel RA, non è stata svolta l'**analisi di coerenza interna**.

Nel par. 5.2 viene motivata l'**esclusione di impatti transfrontalieri** del PiTESAI.

L'**inquadramento ambientale** è sviluppato nel par. 5.3 attraverso l'analisi generale del contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano. Tale analisi è finalizzata a valutare, nell'ambito del Rapporto Ambientale, lo stato di qualità ambientale del territorio nazionale per le **componenti pertinenti** e, contestualmente, a individuare e descrivere gli elementi di sensibilità/criticità sui quali l'attuazione del Piano potrebbe avere effetti.

L'**analisi di contesto** è condotta per i seguenti aspetti ritenuti pertinenti per il Piano: biodiversità ed ecosistemi, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, beni culturali e paesaggistici, ambiente marino-costiero, aria (emissioni di inquinanti e gas climalteranti), popolazione (aspetti occupazionali legati alle attività minerarie). Sono inoltre analizzati i principali **fattori di pressione** scelti tra quelli riportati all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 che potrebbero essere interferiti a seguito dell'attuazione del Piano: energia, pianificazione e uso del suolo, pesca e altri usi del mare.

L'analisi di contesto è accompagnata da **indicatori ambientali** opportunamente individuati sulla base della loro popolabilità e aggiornamento, che saranno di riferimento anche per l'analisi degli effetti e il monitoraggio VAS del Piano.

Lo **scenario di riferimento** è illustrato nel capitolo 6 del RA: esso rappresenta l'evoluzione probabile dello stato ambientale in assenza del PiTESAI analizzato rispetto all'orizzonte temporale di pertinenza del Piano stesso.

Il Rapporto Ambientale descrive, oltre al quadro estrattivo in assenza del piano, anche la cosiddetta **Opzione Zero** con riferimento allo stato dell'ambiente, da caratterizzare attraverso i fattori ambientali, allo scenario di piano e in assenza del PiTESAI.

Pur essendo la predisposizione del PiTESAI prevista dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, l'opzione zero, ovvero l'assenza del Piano, implicherebbe la mancata individuazione di criteri per la definizione di un quadro che consenta una gestione sostenibile delle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi.

Tale opzione comporterebbe che tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dalla presenza di potenziale geominerario, e tutte le aree marine aperte per decreto, ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo normativo di esclusione, rimarrebbero disponibili alla presentazione di nuove istanze per la ricerca e lo sfruttamento e che tutti i titoli e le istanze attualmente in essere manterrebbero la loro attività ed estensione superficiale.

L'effetto dell'opzione zero si tradurrebbe pertanto nella potenziale presentazione di nuove istanze e/o prosecuzione delle attuali attività e procedimenti in corso senza un quadro di riferimento territoriale rispetto al quale poter gestire le interferenze.

Tale circostanza, a causa del potenziale manifestarsi di potenziali nuovi impatti, potrebbe portare ad allontanare ancora di più il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee.

Si osserva che non vengono analizzate e valutate alternative alle scelte della proposta di Piano.

Per quanto riguarda gli **effetti ambientali** del PiTESAI (capitolo 7 del RA), si afferma che la definizione di un quadro di aree potenzialmente idonee per nuove attività rappresenta una delle previsioni di piano rispetto

alla quale individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente come previsto all'art. 13 del D.lgs 152/06.

Si afferma anche che la restrizione delle zone che potranno essere interessate dalle nuove attività, derivante dalla applicazione dei vincoli (vincoli assoluti di esclusione, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di attenzione/approfondimento), genera **impatti ambientali positivi riconducibili alla preservazione delle caratteristiche ambientali delle aree** considerate, con conseguenti effetti sui diversi aspetti ambientali: nella Tabella 7-1 del RA vengono elencati, in relazione agli aspetti ambientali di cui all'Allegato VI del Dlgs 152/06, gli **impatti ambientali delle attività** oggetto del PiTESAI **evitati/minimizzati** a seguito dell'applicazione dei vincoli.

Una **stima quantitativa** di tali impatti positivi è correlata all'estensione delle superfici delle aree ricomprese nei vincoli di esclusione (assoluti e relativi) all'interno dell'ambito di riferimento del PiTESAI, tenendo tuttavia presente che l'area di un permesso o di una concessione è notevolmente più vasta rispetto a quella fisicamente occupata dalle infrastrutture di ricerca o di coltivazione.

Rispetto alla categoria dei vincoli relativi di attenzione/approfondimento la stima degli impatti derivanti dalla loro applicazione dipenderà dalle valutazioni che saranno condotte caso per caso in riferimento alle caratteristiche sito-specifiche degli elementi considerati in tale categoria.

Tale categoria di vincoli definiti di attenzione/approfondimento, infatti, non determinano a priori la non idoneità dell'area ma dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito specifiche (VIA, VINCA..) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

La stima degli impatti derivanti dall'applicazione di detti vincoli sarà oggetto del monitoraggio ambientale attraverso opportuni indicatori di misura dell'evoluzione dell'interferenza tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nei suddetti vincoli.

Per le attività in essere che proseguiranno alla luce della valutazione derivante dall'integrazione di criteri ambientali, sociali ed economici, le caratteristiche degli impatti che possono manifestarsi rispetto alle previsioni di Piano derivanti dall'applicazione dei criteri ambientali, sociali e economici sono sintetizzate nella seguente tabella:

previsioni	Effetti derivanti dall'applicazione dei criteri ambientali, sociali e economici	Impatti ambientali
Nuove istanze	No interferenza diretta con zone classificate come vincoli di esclusione (assoluti e relativi)	Impatti positivi dovuti alla preservazione dei caratteri ambientali che i vincoli rappresentano
Riperimetrazione o cessazione di titoli in essere	Dismissione/riuso Ripristino ambientale	Potenziali Impatti negativi temporanei Impatti positivi a lungo termine
Attività nell'ambito di titoli in essere ritenute sostenibili	Proseguimento delle attività già avviate	Monitoraggio impatti ambientali

Per tali attività, gli elementi ambientali considerati nelle categorie di vincoli saranno oggetto di controllo nell'ambito dei monitoraggi delle singole attività, al fine di individuare eventuali impatti ambientali imprevisti e adottare misure correttive.

In tal senso il RA auspica l'integrazione dei dati di monitoraggio delle attività previsti nelle VIA e AIA con il monitoraggio VAS del PiTESAI.

Con riferimento alle **previsioni di cessazione di attività e dismissione** e in considerazione anche della previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 11-ter della L. n. 12/19, secondo la quale nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività, il RA considera opportuna l'introduzione di specifici

interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti di coltivazione onshore ed offshore che si trovano in tale situazione. In Appendice A al Rapporto Ambientale sono riportate attività di studio e ricerca che valutano anche gli impatti ambientali e socio-economici, nonché le alternative di attività legate al decommissioning.

Lo **Studio di Incidenza** è Riportato in Allegato 6 al Rapporto Ambientale.

Infine, il capitolo 9 del RA illustra gli elementi per la definizione del **sistema di monitoraggio ambientale** del PiTESAI, che è articolato in obiettivi ambientali, indicatori di contesto, indicatori di processo e indicatori di contributo.

La scelta degli **indicatori di contesto**, per monitorare l'evoluzione del contesto ambientale, si basa sull'inquadramento del contesto ambientale presentato nel capitolo 5 del RA e su elementi riportati nella tabella 9.1 rispetto agli obiettivi ambientali e alle categorie di vincoli definite dal PiTESAI.

Al fine di seguire l'attuazione del Piano, gli **indicatori di processo** riguardano:

- provvedimenti di chiusura di aree marine
- provvedimenti per la ripermetrazione delle aree in concessione e oggetto di permessi
- provvedimenti di rilascio di nuovi titoli
- provvedimenti di decommissioning

L'evoluzione di tali indicatori è accompagnata dal monitoraggio della variazione delle interferenze, in termini di superfici, tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nelle categorie dei vincoli individuati dal PiTESAI.

Gli **indicatori di contributo** applicati all'attuazione del PiTESAI sono riconducibili al monitoraggio della qualità ambientale negli ambiti territoriali in cui le previsioni di piano trovano attuazione ovvero nelle aree in cui intervengono chiusura di aree marine, ripermetrazione delle aree in concessione e oggetto di permessi, rilascio di nuovi titoli e interventi di decommissioning. Pertanto, tali indicatori ricalcano gli indicatori di monitoraggio del contesto con riferimento a contesti territoriali specifici e a livelli di acquisizione e calcolo di dettaglio maggiore.

2. OSSERVAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

A seguito della consultazione regionale svolta dalla Struttura Giuridico per il territorio e VAS (Autorità competente per la VAS regionale) della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia sulla proposta di Piano in oggetto e relativo Rapporto Ambientale, sono pervenute le osservazioni del Nucleo Tecnico Regionale VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati, indicate in premessa.

Di seguito sono riportate le osservazioni del Nucleo Tecnico Regionale VAS (Cap.2.1) e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale di Regione Lombardia (Cap. 2.2) che, nel loro insieme, costituiscono le osservazioni della Regione Lombardia:

2.1 NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS

RAPPORTO AMBIENTALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, c.4 del D.Lgs. 152/06, si chiede di **evidenziare nel Rapporto Ambientale come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti** nella fase di consultazione del Rapporto Preliminare. Allo scopo si chiede che il Rapporto Ambientale riporti un elenco delle osservazioni ricevute nella fase di scoping, con indicazione del recepimento o meno delle stesse e le motivazioni.

Si chiede di **effettuare, nel Rapporto Ambientale, l'analisi di coerenza interna**, individuando e descrivendo le sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici del Piano e il sistema delle azioni del Piano al fine

di valutare e orientare i contenuti del P/P in base a criteri di sostenibilità. Per l'elaborazione di tale parte, si suggerisce di seguire le indicazioni delle linee guida ISPRA, in particolare le *"Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS"* (ISPRA, Manuali e linee guida 124/2015).

Per quanto riguarda, in particolare, la **qualità dei suoli e delle acque sotterranee**, si chiede di prevedere nel Rapporto Ambientale la ricognizione a livello nazionale dei procedimenti attivati ai sensi del Titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 in aree già oggetto di concessione; si chiede in particolare di indicare lo stato di tali procedimenti, con indicazione di massima delle matrici ambientali contaminate, inquinanti prevalenti, tecnologie di intervento attuate e tempi di risoluzione del procedimento; si definiscano per questo opportuni indicatori (ad esempio: numero di indagini ambientali; numero di procedimenti avviati ai sensi del Titolo V; n. di siti contaminati,...)."

Con riferimento alla **dismissione degli impianti e ripristino delle aree** si ribadisce che l'art. 11-ter comma 2 della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 stabilisce che *"Nel PiTESAI devono altresì essere indicati i tempi e i modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato le loro attività"*, indicando quale contenuto da sviluppare nel PiTESAI la definizione anche **degli scenari e delle condizioni di dismissione degli impianti**. Si ritiene che tale aspetto non risulti pienamente affrontato nel Rapporto Ambientale.

Più in generale, dal Rapporto non emergono chiaramente le azioni di prevenzione, monitoraggio e risanamento da attuare nelle diverse fasi della durata delle concessioni di coltivazione/permessi di ricerca, in particolare a tutela delle acque sotterranee, del suolo e sottosuolo.

Si ritiene pertanto necessario che PiTESAI e Rapporto Ambientale evidenzino per ogni fase (messa in opera, esercizio, chiusura e dismissione, ripristino) **le verifiche ambientali da effettuare, i presidi di monitoraggio, gli obblighi in capo ai soggetti concessionari**, in via ordinaria e in caso di eventi accidentali; questo unitamente alla definizione delle modalità per attuare tale monitoraggio, che possono essere affidati in capo alle Regioni che, anche attraverso le rispettive Agenzie Ambientali, possono garantire un presidio del territorio nella delicata fase di dismissione e ripristino delle aree interessate.

In particolare, il provvedimento di chiusura della concessione, ma anche il permesso di ricerca, dovranno chiaramente indicare in capo al concessionario l'onere di procedere all'esecuzione di un'indagine preliminare, secondo le modalità di cui al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, che dovrà interessare sia il perimetro dell'impianto che le aree direttamente interessate da tutte le opere accessorie, quali vasche di stoccaggio, tubazioni/condotte, sottoservizi ..., provvedendo alla rimozione/messa in sicurezza dopo la dismissione.

Al fine di agevolare le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo, si propone di attivare degli specifici osservatori ambientali, partecipati dagli enti interessati (Regione e Comuni) e dal concessionario, come già sperimentato in Regione Lombardia nel caso recente di perforazione di un profondo pozzo esplorativo nell'ambito di un permesso di ricerca idrocarburi liquidi e/o gassosi; tali osservatori potranno monitorare sia la fase di perforazione e esercizio sia, soprattutto, le fasi di chiusura e ripristino, eventualmente favorendo la stipula di protocolli di intesa standard tra società concessionarie e gli enti territoriali e di controllo, con la previsione di versamento di adeguata garanzia fidejussoria, al fine di garantire, a chiusura dei permessi/concessioni, l'attuazione delle condizioni di ripristino e favorire il successivo riutilizzo delle aree.

Il PiTESAI, definendo le tempistiche di dismissione e ripristino delle aree interessate da impianti e servizi accessori (incluse le reti di connessione) dovrà altresì stabilire le modalità di monitoraggio di tali operazioni nel tempo, con specifici indicatori.

PARERE VAS PiTESAI – PARERE RELATIVO A STUDIO DI INCIDENZA

Dall'esame della Relazione di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, si prende atto che la proposta di Piano prevede di escludere con vincolo assoluto dalle aree di applicazione in cui svolgere le

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, tutti i Siti Natura 2000 (SIC/ZSC + ZSS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CE oltre alle Aree protette istituite in base alla legge n.394/91.

Tale vincolo, con la previsione di approfondimenti rispetto ad ulteriore esclusione di aree limitrofe ai siti, da valutare in occasione delle fasi attuative sito-specifiche, è ritenuto idoneo dallo Studio di Incidenza, alla luce della situazione già critica dello stato di conservazione della biodiversità messa in luce dalle ultime fasi di reporting nazionale previsto dalle Direttive citate.

Per altre aree di interesse conservazionistico, tra cui le Rete Ecologiche Regionali, il Piano prevede un'attenzione da riservare nelle successive fasi valutative sito-specifiche.

Considerati anche i pareri favorevoli pervenuti dagli enti gestori: Parco regionale dell'Oglio Sud (73540 del 18.08.2021), Città Metropolitana di Milano (77627 del 1/09/2021) e Parco regionale della Valle del Ticino (Z1.2021.0036119 del 6/09/2021), **si esprime pertanto un parere positivo sulla proposta di piano.**

RISORSE IDRICHE

Nel Rapporto ambientale vengono riproposti i criteri localizzativi ambientali distinti in vincoli assoluti e vincoli relativi, inseriti in un elenco dichiarato suscettibile di integrazioni. Tra i vincoli assoluti vengono anche individuati quelli delle zone di tutela assoluta e di rispetto riferiti alle acque ad uso umano ai sensi dell'art. 94 (comma 3 e 4) di cui al dlgs 152/2006 s.m.i. Coerentemente ai contenuti del vigente Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia, al fine di assicurare una concreta protezione del patrimonio idrico regionale, **la definizione e tutela di tali vincoli andrebbe prevista con criteri di delimitazione delle aree di tipo temporale o idrogeologico a seconda della tipologia di acquifero.** Qualora i giacimenti risultassero collocati in aree prossime ad acquiferi da tutelare, dovrebbe essere anche previsto che nella successiva fase di VIA del singolo progetto di estrazione, venga redatto uno studio di dettaglio con l'approfondimento delle zone di influenza e delle eventuali interferenze con gli acquiferi. Si ribadisce che **la valutazione dei criteri localizzativi riferiti alla tutela delle acque debba includere anche le zone di protezione individuate nel PTUA (aree di ricarica della falda, zone di riserva), quali aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 comma 1 e 7 del dlgs 152/2006.**

SUOLO/SOTTOSUOLO

Con riferimento alle problematiche ascrivibili alle Categorie Ambientali n. 3 (pericolosità idraulica), 4 (pericolosità da frana), 16 (Sinkhole) e 35 (pericolosità sismica), per quanto di competenza, si evidenzia che l'analisi della pianificazione nazionale e sovraregionale di riferimento per le azioni previste dal Piano risulta completa; si conviene inoltre con l'opportuno richiamo alla necessità di aggiornamento del Piano in funzione di quelli ai quali i Piani stralcio di bacino (P.A.I. e P.G.R.A.) sono a loro volta soggetti (cap. 1.3 "Linee strategiche e principi del Piano").

A integrazione del quadro conoscitivo generale relativo a Regione Lombardia si segnala, inoltre, quanto segue:

- con delibera di Giunta Regionale 10 maggio 2021, n. 4685, è stato aggiornato l'elenco degli studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT, contenente l'indicazione degli studi condotti a livello sovralocale e dei dati di riferimento per le aree a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica (riferimento essenzialmente alle Categorie Ambientali n 3 e 4), che può rappresentare utile riferimento anche al Piano.
- In particolare, (con riferimento alla Categoria Ambientale n 35) nel Geoportale della Lombardia (servizio di mappa "Studi geologici comunali – layer Pericolosità sismica locale") è disponibile l'individuazione delle aree a pericolosità sismica locale individuate da tutti i Comuni della Regione, contenute nelle componenti geologiche redatte in conformità ai criteri regionali (d.g.r. 30 novembre 2011, n.2616) dei Piani di Governo del Territorio, nonché l'esito degli studi di microzonazione sismica

redatti ai sensi dei Criteri nazionali (ICMS2008) da alcuni Comuni a maggior pericolosità sismica di base (Servizio di mappa “Microzonazione sismica”).

- Con riferimento alla categoria ambientale n. 16 (Sinkhole) sempre nel Geoportale della Lombardia è disponibile un layer cartografico relativo alle “Aree suscettibili al fenomeno degli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza” che rappresenta la suddivisione del territorio della Provincia di Monza e della Brianza in aree omogenee per grado di suscettività (molto alto, alto, moderato, basso e molto basso) ovvero di insorgenza al fenomeno degli “occhi pollini”, cavità sotterranee naturali che in caso di collasso possono portare a sprofondamenti improvvisi del terreno con conseguente potenziale coinvolgimento anche delle sovrastrutture. **Si suggerisce di considerare tra le criticità l’eventuale presenza di occhi pollini.** Tali morfologie dovrebbero essere attenzionate nella fascia pedemontana lombarda e, in particolare, tra Adda e Ticino. Si informa che Regione Lombardia sta già collaborando con ISPRA, attraverso una specifica convenzione, per l'alimentazione del Database Nazionale dei Sinkhole.

SUOLO AGRICOLO

Nella consultazione preliminare, con il parere regionale si chiedeva di considerare (all’interno della componente “suolo e sottosuolo”) anche gli impatti sulle attività agricole, sia dal punto di vista del consumo di suolo agricolo, sia dei danni derivanti dall’eventuale frammentazione delle proprietà, delle diverse fasi dello sfruttamento degli idrocarburi.

Valutata la documentazione messa a disposizione, si rileva che la Proposta di Piano contiene una serie di “Categorie ambientali e vincoli individuati per l’elaborazione del PITESAI”, tra le quali sono citate, tra i vincoli definiti *“relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche”* anche le *“aree agricole ad alto valore naturale”*, specificando che le stesse sono presenti in alcuni contesti regionali.

Vista la difficoltà di ricondurre a un unico elenco situazioni che possono variare da regione a regione (in Regione Lombardia, per esempio, è previsto che le Province individuino nei propri strumenti di pianificazione territoriale gli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”), **si ribadisce l’importanza di prescrivere un’attenzione in generale verso le aree agricole che venissero interessate dai siti oggetto del Piano, attraverso l’analisi del valore agricolo delle stesse e delle attività produttive presenti, al fine di preservarle.** Per quanto, infatti, il Rapporto Ambientale specificò che *“nelle attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi, la superficie del terreno occupata dagli impianti e opere connesse (pertinenze/facilities) è molto ridotta rispetto alla proiezione superficiale del giacimento. Pertanto in superficie coesistono altre attività antropiche (ad esempio attività agricole, industriali urbane, etc.) senza risentire degli effetti dell’attività nel sottosuolo”*, **si chiede di tenere comunque conto degli impatti delle attività su tali aree, in termini, per esempio, di una possibile ulteriore frammentazione delle proprietà, oltre che del consumo di suolo, per quanto limitato.**

Si ricorda, a questo proposito, che Regione Lombardia dispone, per il proprio territorio, degli applicativi “DUSAF 6.0 - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali”, e “valore agricolo dei suoli” (entrambi aggiornati al 2018), disponibili sul sito www.geoportale.regione.lombardia.it, che rappresentano una base conoscitiva di riferimento.

COMPONENTE NATURALISTICA

La regione Lombardia ha istituito, rispetto alla legge quadro 394/1991, una ulteriore tipologia di aree naturali protette: i **PLIS**, ovvero i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, come previsto dall’art. 34 della l.r. 86/1983 e s.m.i. *“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle Riserve, dei Parchi e dei Monumenti Naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”*. Il perimetro, gli obiettivi di tutela e la disciplina di uso del suolo vengono definiti nell’ambito della pianificazione urbanistica dei Comuni che hanno promosso l’istituzione dei PLIS. **Si ritiene opportuno includere in maniera esplicita nella categoria 6, relativa alle aree protette, anche questa tipologia di aree soggette a tutela.**

Rispetto alla categoria 9, relativa ai Siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno individuare a priori un buffer minimo, in modo da garantire la tutela degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario, individuati dalla direttiva habitat 92/43/CEE, che occupano le aree ricadenti sul confine del Sito od in prossimità dello stesso. Un buffer maggiormente dettagliato potrà, se non già individuato dal Piano di gestione del Sito, essere definito nelle successive fasi valutative sito-specifiche in base alle caratteristiche del Sito medesimo e dovrà tenere conto di tutti i possibili effetti diretti ed indiretti legati alle attività di ricerca, prospezione, coltivazione e dismissione.

Anche per la categoria 10 relativa alle zone umide Ramsar si ritiene maggiormente tutelante la definizione a priori di un buffer minimo.

Si fa presente che per quanto riguarda le **foreste** (categoria 18) in Lombardia la l.r. 31/2008 prevede la predisposizione di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali strumenti di analisi ed indirizzo per la gestione del territorio forestale e la pianificazione territoriale, ai fini della tutela delle superfici boscate e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di tutto il territorio. La competenza per la predisposizione dei PIF è in capo ai Parchi regionali, alle Comunità Montane e, per il territorio escluso dalle due precedenti tipologie, alla Regione. Il PIF ha il compito prioritario di individuare e delimitare le aree classificate "bosco" e di regolarne i cambi di destinazione d'uso.

Nella categoria 37 occorre specificare i seguenti due elementi identificati per il territorio lombardo, per i quali non sono previsti regimi vincolanti di tutela ma che sono fondamentali ai fini della salvaguardia di elementi naturali rilevanti per la conservazione della biodiversità di tutta la regione. Si tratta di elementi che garantiscono anche la tutela delle diverse tipologie di aree protette in quanto mirano ad impedire il loro isolamento il quale, come noto, è una delle cause di perdita di biodiversità:

- **RER Rete Ecologica Regionale** (già inclusa nella categoria 37): si tratta di una infrastruttura prioritaria definita dal Piano Territoriale Regionale, approvata con d.g.r. n. 10962 del 30 dicembre 2009, e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale; essa fornisce il quadro delle sensibilità naturalistiche prioritarie esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.

- **API Aree Prioritarie di Intervento**: riconosciute con d.g.r. 2423 dell'11 novembre 2019, si tratta di aree all'interno delle quali sono state identificate condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000. Le API non appongono alcun vincolo al territorio ma intendono diffondere la conoscenza sulla necessità di conservare e/o migliorare l'ambiente in determinati contesti territoriali e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità.

Rispetto alla tematica delle **connessioni ecologiche** è necessario tenere in considerazione nelle successive fasi valutative sito-specifiche anche gli schemi delle reti ecologiche di maggior dettaglio rispetto alla RER, ovvero le reti identificate per il territorio provinciale (definite all'interno dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale PTCP) o dei Parchi regionali (definite nel Piano Territoriale di Coordinamento PTC) e, laddove presenti, anche per il territorio comunale (definite all'interno dei Piani di Governo del Territorio PGT).

Si fa presente che i perimetri dei PLIS, così come di tutte le altre tipologie di aree protette, dei diversi elementi che costituiscono la RER, delle API ed il mosaico dei PIF sono disponibili in formato cartografico (visualizzabili e scaricabili) nel Geoportale di Regione Lombardia.

Impatti ambientali sulla biodiversità in ambito terrestre (par. 3.2.1. del Rapporto Ambientale)

Si ritiene esaustiva l'identificazione dei possibili impatti sulle specie di flora e fauna e sugli habitat. Occorre tuttavia prendere in considerazione, in merito *"agli impatti da frammentazione degli ecosistemi interessati dalle attività petrolifere, in relazione alla costruzione delle postazioni di estrazione, ma soprattutto alla realizzazione di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti"*, non solo le criticità determinate dalla perdita di superficie di habitat ma anche quelle legate alle **alterazioni della funzionalità della rete ecologica**, quali ad esempio le interferenze dei tracciati di strade ed oleodotti con i corridoi ecologici. Si ricorda infatti che la frammentazione degli ecosistemi genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali ed un sempre maggiore isolamento all'interno di una matrice territoriale artificiale. Le strutture antropiche interrompono parzialmente o completamente i naturali movimenti dispersivi di

numerose specie animali e vegetali sensibili e, nel contempo, strade e opere lineari possono costituire un corridoio per la diffusione di specie banali e/o alloctone. La conseguenza è la profonda alterazione degli equilibri ecologici tra le specie e la modificazione complessiva della comunità biotica primaria, con perdita di biodiversità a tutti i livelli. Una ulteriore problematica è la insularizzazione: popolazioni isolate, con scarso o nullo flusso genico, vanno incontro a fenomeni di riduzione della variabilità genetica, risultando estremamente vulnerabili e a rischio di estinzione in quanto incapaci di rispondere a stress ambientali e processi selettivi in generale. La scomparsa di popolazioni (o di intere specie) può a sua volta provocare estinzioni secondarie di specie ad esse collegate ecologicamente (effetto cascata).

Infine, nel Rapporto ambientale viene indicata una possibile ipotesi di riutilizzo dei giacimenti onshore nella fase post esercizio, **come stoccaggi di idrocarburi** o (ipotesi più rara) **di altre sostanze (idrogeno, CO₂)**. In considerazione della maggior durata temporale e delle caratteristiche impiantistiche ed operative (gestione dello stoccaggio in sovrappressione – cicli stagionali di iniezione ed erogazione del gas), **possono ipotizzarsi, per tali stoccaggi, condizioni maggiormente impattanti che devono essere correttamente valutate nelle previsioni complessive di piano**, anche prendendo in considerazione i potenziali rischi industriali e rischi natech – eventi geofisici (che in particolari condizioni potrebbero essere anche indotti o aggravati dalle stesse attività di stoccaggio).

2.2 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE DI REGIONE LOMBARDIA

Agenzie di Tutela della Salute (ATS)

L'ATS Pavia, relativamente agli aspetti di competenza, inerenti agli impatti sulla salute pubblica, demandando ad altri enti le valutazioni riguardanti tematiche diverse e in particolare ambientali, formula le seguenti osservazioni.

Il paragrafo 3.2.7 - Salute umana del Rapporto Ambientale non è da considerarsi completo e sufficiente; si ritiene debba essere integrato con un'analitica ed esaustiva esplicitazione dei criteri seguiti e da adottarsi per:

- a. valutazione del rischio per la salute per la popolazione residente in aree estrattive condotta con metodiche di VIS;
- b. valutazione del rischio anche sanitario da incidenti o catastrofi a seguito di eventi incidentali o catastrofici quali ad esempio esplosioni, incendi;
- c. valutazione del rischio legato ad emissioni odorigene, che possono generare fastidio nelle popolazioni interessate;
- d. valutazione del rischio sismico indotto da alcune tecniche di estrazione e sue conseguenze sulla popolazione residente.

Motivazioni

L'ATS di Pavia fa presente che nel 2021 è stata pubblicata una estensiva review scientifica da parte di ricercatori della IARC: si tratta di una revisione e una meta-analisi che fornisce l'evidenza delle conseguenze sulla salute dell'inquinamento atmosferico derivanti dall'estrazione e dalla raffinazione del petrolio nei lavoratori e nei residenti che vivono vicino agli impianti petroliferi (1).

Lo Studio "*Cancer incidence and mortality among petroleum industry workers and residents living in oil producing communities: a systematic review and meta-analysis*", pubblicato online il 20 aprile 2021 sull'*International Journal of Environmental Research and Public Health*, è una revisione sistematica e una meta-analisi di 41 studi di coorte, 14 studi caso-controllo e 2 studi trasversali, sulle conseguenze sulla salute dell'inquinamento atmosferico derivante dall'estrazione e dalla raffinazione del petrolio nei lavoratori e nei residenti che vivono vicino agli impianti petroliferi.

La revisione ha identificato l'attività dell'industria petrolifera come associata a un aumento del rischio di mesotelioma, melanoma cutaneo, mieloma multiplo e tumori della prostata e della vescica urinaria e un minor rischio di tumori dell'esofago, dello stomaco, del colon, del retto e del pancreas. Non riguarda gli abitanti dei siti di estrazione ma quelli dei siti di raffinazione, che comunque sono una conseguenza dei primi (se si estrae poi si raffina).

Le attività di estrazione petrolifera offshore sono state associate a un aumento del rischio di cancro ai polmoni e leucemia nell'analisi stratificata. La vicinanza residenziale alle strutture petrolifere è stata associata, a sua volta, nella metanalisi, ad un aumentato rischio di leucemia infantile.

L'ultimo Rapporto del Progetto SENTIERI (*Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento*), aveva rilevato un eccesso di leucemie mieloidi acute nei bambini che in Italia vivono in siti con presenza di impianti chimici, petrolchimici e raffinerie (2).

Le indagini epidemiologiche e vari studi condotti nel sito estrattivo nazionale della Val d'Agri (3-11), il maggiore in Italia, ivi compreso uno studio di VIS coordinato dall'ISS che ha applicato dal 2012 al 2018 metodologie articolate di Valutazione di Impatto sulla Salute hanno messo in luce:

- un aumento dell'inquinamento atmosferico legato alle attività estrattive nell'area interessata, con particolare riguardo ai composti dello zolfo;
- episodi ricorrenti di picchi di concentrazione di benzene in zone particolari dell'area estrattiva;
- un aumento del rischio di mortalità per malattie del sistema circolatorio (HR trend: 1,19; IC95% 1,02-1,39), più forte considerando le donne (HR trend: 1,29; IC95% 1,03-1,60). Dai risultati delle ospedalizzazioni emerge tra i residenti un aumentato rischio per malattie respiratorie (HR trend: 1,12; IC95% 1,01-1,25) e tra le donne per malattie del sistema circolatorio (HR trend: 1,19; IC95% 1,03-1,38), ischemiche del cuore (HR trend: 1,33; IC95% 1,02- 1,74) e patologie respiratorie (HR trend: 1,22; IC95% 1,03-1,46);
- un accumulo di contaminanti tossici negli ovini allevati nell'area;
- un aumento dei fenomeni sismici locali legati al pompaggio di acque nelle falde petrolifere.

L'esperienza in Val d'Agri stimola la riflessione sulle potenzialità della Valutazione di Impatto sulla Salute in termini di ricadute locali, al fine di supportare i sistemi sanitario e di controllo ambientale nel territorio, e anche la pianificazione basata su valutazioni preventive di impatto su ambiente e salute e pertanto dovrebbe essere considerata come strumento di monitoraggio costante nelle aree estrattive.

Alle valutazioni di rischio epidemiologico e di risk assessment va aggiunto infine, a parere di questo Ente, il rischio di catastrofe ambientale in caso di esplosione di una piattaforma petrolifera offshore con danni economici ambientali, economici e di salute incalcolabili, come testimoniato dalle conseguenze di incidenti simili occorsi in passato in varie parti del mondo.

Conclusioni

L'ATS di Pavia pertanto raccomanda di:

- prevedere il monitoraggio di cui sopra con strumenti epidemiologici e di risk assessment;
- prevedere il rischio di eventi accidentali quali esplosioni o incendi dei pozzi di trivellazione;
- prevedere l'implementazione di strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene;
- individuare potenziali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti derivanti da altre installazioni industriali, eventualmente presenti nelle aree ritenute idonee.

Bibliografia

1: Onyije FM, Hosseini B, Togawa K, Schüz J, Olsson A. Cancer Incidence and Mortality among Petroleum Industry Workers and Residents Living in Oil Producing Communities: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Apr 20;18(8):4343. doi: 10.3390/ijerph18084343. PMID: 33923944; PMCID: PMC8073871.

2: Zona A, Iavarone I, Buzzoni C, Conti S, Santoro M, Fazzo L, Pasetto R, Pirastu R, Bruno C, Ancona C, Bianchi F, Forastiere F, Manno V, Minelli G, Minerba A, Minichilli F, Stoppa G, Pierini A, Ricci P, Scondotto S, Bisceglia L, Cernigliaro A, Ranzi A, Comba P; Gruppo di lavoro SENTIERI; Gruppo di lavoro AIRTUM-SENTIERI; Gruppo di lavoro Malformazioni congenite-SENTIERI. SENTIERI: Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento. Quinto Rapporto [SENTIERI: Epidemiological Study of Residents in National Priority Contaminated Sites. Fifth Report]. *Epidemiol Prev*. 2019 Mar-Jun;43(2-3 Suppl

1):1-208. Italian. doi: 10.19191/EP19.2-3.S1.032. Erratum in: *Epidemiol Prev.* 2019 Jul-Aug;43(4):219. PMID: 31295974.

3: Bianchi F, Cori L. Gli studi in Val D'Agri apportano conoscenza e partecipazione e richiedono interventi di prevenzione [Studies in Val D'Agri (Basilicata Region, Southern Italy) improve knowledge and participation and require prevention interventions]. *Epidemiol Prev.* 2019 Jan-Feb;43(1):79-82. Italian. doi: 10.19191/EP19.1.P79.025. PMID: 31111718.

4: Duggento A, Toschi N, Pietroiusti A, Musmeci L, Buonomo E, Moramarco S, Lucaroni F, Boffetta P, Palombi L. A novel approach for geographical risk mapping of morbidity and mortality rates: the case of Val D'Agri, Italy. *Sci Rep.* 2019 Jul 17;9(1):10348. doi: 10.1038/s41598-019-46479-z. PMID: 31316084; PMCID: PMC6637145.

5: Minichilli F, Bianchi F, Ancona C, Cervino M, De Gennaro G, Mangia C, Santoro M, Bustaffa E; Gruppo di lavoro. Studio di coorte residenziale su mortalità e ricoveri nei Comuni di Viggiano e Grumento Nova nell'ambito della VIS in Val d'Agri (Basilicata) [Residential cohort study on mortality and hospitalization in Viggiano and Grumento Nova Municipalities in the framework of HIA in Val d'Agri (Basilicata Region, Southern Italy)]. *Epidemiol Prev.* 2018 Jan- Feb;42(1):20-33. Italian. doi: 10.19191/EP18.1.P020.012. PMID: 29506358.

6: Cori L, Minichilli F, Bustaffa E, Coi A, Gorini F. I media e la comunicazione della ricerca: il caso Val d'Agri [Media and the communication of research: the Val d'Agri case (Southern Italy)]. *Epidemiol Prev.* 2018 Sep-Dec;42(5-6):356-363. Italian. doi: 10.19191/EP18.5-6.P356.105. Erratum in: *Epidemiol Prev.* 2019 Jan-Feb;43(1):9. PMID: 30370738.

7: Miedico O, Iammarino M, Paglia G, Tarallo M, Mangiacotti M, Chiaravalle AE. Environmental monitoring of the area surrounding oil wells in Val d'Agri (Italy): element accumulation in bovine and ovine organs. *Environ Monit Assess.* 2016 Jun;188(6):338. doi: 10.1007/s10661-016-5317-0. Epub 2016 May 10. PMID: 27165602.

8: Buttinelli M, Improta L, Bagh S, Chiarabba C. Inversion of inherited thrusts by wastewater injection induced seismicity at the Val d'Agri oilfield (Italy). *Sci Rep.* 2016 Nov 14;6:37165. doi: 10.1038/srep37165. PMID: 27841336; PMCID: PMC5107892.

9: Linzalone N, Bianchi F, Cervino M, Cori L, De Gennaro G, Mangia C, Bustaffa E; Gruppo di lavoro. EPICHANGE/2. Indicazioni emerse dalla VIS a Viggiano e Grumento Nova (PZ) [Recommendations from a health impact assessment in Viggiano and Grumento Nova (Basilicata Region, Southern Italy)]. *Epidemiol Prev.* 2018 Jan- Feb;42(1):15-19. Italian. doi: 10.19191/EP18.1.P015.011. PMID: 29506357.

10: Hager BH, Dieterich J, Frohlich C, Juanes R, Mantica S, Shaw JH, Bottazzi F, Caresani F, Castineira D, Cominelli A, Meda M, Osculati L, Petroselli S, Plesch A. A process-based approach to understanding and managing triggered seismicity. *Nature.* 2021 Jul;595(7869):684-689. doi: 10.1038/s41586-021-03668-z. Epub 2021 Jul 28. PMID: 34321668.

L'ATS Milano Città Metropolitana osserva che, per quanto attiene gli aspetti di tutela della salute pubblica, fatto salvo il rispetto di tutti i vincoli descritti nel documento, una analisi più approfondita della tematica è necessariamente rimandata ad ogni singola e successiva fase di valutazione sito-specifica.

Le altre Agenzie di Tutela della Salute interessate non hanno evidenziato osservazioni specifiche in relazione alla proposta di Piano in oggetto.

Parco Agricolo Sud Milano

Visionato il Rapporto Ambientale predisposto e valutati i relativi contenuti in relazione alle finalità del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali – il Parco formula le seguenti osservazioni anche al fine di orientare le azioni del PITESAI alla tutela e valorizzazione dell'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio lombardo e del ruolo da essa assunto quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco regionale.

L'agricoltura, nei territori dell'area metropolitana milanese, svolge un ruolo fondamentale di contenimento dell'urbanizzazione, di spazio ricreativo e fruitivo, di ambiente seminaturale, riserva di biodiversità oltre che di fornitura di prodotti e servizi a beneficio, prioritariamente, dei cittadini dell'area metropolitana stessa. Il Parco Agricolo Sud Milano persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio e tutela delle componenti della storia agraria, intraprendendo un percorso volto ad aumentare la sostenibilità delle funzioni agricolo- produttive al fine di limitare gli impatti ambientali tipici delle produzioni intensive.

Proprio in questa logica ed in coerenza con il vigente Piano Strategico della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano in data 23/10/2019 – che ha posto l'ambiente al centro di un percorso finalizzato alla tutela e valorizzazione dei territori per le generazioni future – il Parco Agricolo Sud Milano ha avviato il percorso per l'istituzione, all'interno del proprio territorio, delle aree a Parco Naturale, ai sensi della Legge 394/91 e della l.r. 86/1983 e s.m.i. con l'obiettivo non solo di migliorare la tutela ambientale, la ricostruzione e riqualificazione del paesaggio e l'incremento della biodiversità, ma anche di promuovere ed incentivare azioni in direzione della sostenibilità ambientale.

La valutazione degli impatti generati dalle attività di prospezione e ricerca sul sistema agricolo, naturalistico, e paesaggistico nonché sulle componenti biotiche presenti in un contesto tutelato – quale il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano, contraddistinto anche della presenza di siti della "Rete Natura 2000" quali "Zone Speciali di Conservazione" e "Zone di Protezione Speciale" – deve tener conto delle caratteristiche dell'ambito più allargato nel quale si collocano gli interventi, orientando le valutazioni alla salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole poste a contorno dei siti ad elevata naturalità e caratterizzate a loro volta dalla presenza di elementi naturali di rilievo, quali vegetazione ripale, risaie e marcite, in grado di ospitare differenziate zoocenosi, necessarie per sostenere e potenziare la biodiversità degli ambiti naturalistici.

E' fondamentale, pertanto, conservare l'integrità e potenziare la connessione ecologica delle aree agricole poste a contorno dei siti a più elevata naturalità, eventualmente inclusi nella "Rete Natura 2000", da cui discende la necessità di garantire le connessioni ecologiche dei Siti stessi con le aree circostanti, scongiurandone l'isolamento che condurrebbe ad un impoverimento degli habitat e delle specie presenti.

Si suggerisce, pertanto, di includere il Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", **tra i vincoli assoluti definiti dal PITESAI**, escludendo, di fatto, la possibilità di attivare operazioni di prospezione e ricerca di idrocarburi nelle aree agricole tutelate, garantendo la conservazione della loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento, il consolidamento ed evitando che gli interventi comportino consumo di suolo agricolo, snaturamento del paesaggio rurale, nonché frammentazione o marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole.

Con **Decreto Dirigenziale n. 6498 del 27/08/2021**, il Direttore ad interim del Settore **Parco Agricolo Sud Milano ha espresso parere positivo ai sensi dell'art. 25 bis comma 6) l.r. 86/83 per la Valutazione di Incidenza in relazione alla ZSC IT 2050007/ ZPS IT 2050401 "Fontanile Nuovo", alla ZSC IT 2050008 "Bosco**

di Cusago", alla ZSC IT2050009 "Sorgenti della Muzzetta" e alla ZSCIT2050010 "Oasi di Lacchiarella" ricadenti nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano in merito al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) ID 5823, ricordando che le singole istanze che eventualmente verranno presentate a seguito dell'attuazione del piano, dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza specifica al fine di valutare in modo più adeguato le interferenze e quindi orientare ed ottimizzare le misure di mitigazione ed eventualmente compensare le potenziali incidenze del progetto/azione sia sulle specie ed habitat di aree contermini ai siti di Rete Natura 2000 interessati, al fine di salvaguardare l'integrità strutturale e funzionale del sito stesso, oltretutto inserire i siti di Rete Natura 2000 tra le aree con vincolo assoluto.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano.

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Preso atto che ricadono

- **nelle aree escluse per vincoli assoluti**
 - le Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alle leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP
- **nelle aree escluse per vincoli relativi**
 - i siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli);
 - Foreste (D.lgs. 34/2018)
 - Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004)
- **nelle aree con vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche**
 - Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; Piani di gestione nazionali per la Fauna; progetto Important Plant Areas – IPA, IBA Important Bird Areas – IBA; Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA).

Considerato quindi che **il territorio tutelato dal Parco lombardo della Valle del Ticino**

- è Area Protetta istituita in base alla legge n. 394/91 per la parte di territorio ricompresa nel Parco naturale della Valle del Ticino (istituito con legge 31 del 12 dicembre 2002 (oggi abrogata dalla Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi");
- comprende entro i propri confini, per una superficie pari a circa 23.300 ettari 16 siti Natura 2000 (14 ZSC, 1 SIC di recente istituzione e 1 ZPS);
- **è interamente vincolato ai sensi del Decreto 42/2004;**
- **è interamente ricompreso nella Riserva MAB UNESCO TICINO VAL GRANDE VERBANO**, che comprende oltre 200 Comuni e circa 332.000 ettari di estensione ed è così suddivisa: circa 18.000 ettari classificati come area core, 51.000 ettari come buffer zone e 263.000 ettari circa come transition;
- **è in gran parte ricompreso nella Rete Ecologica Regionale**, nella Rete Ecologica Campo dei Fiori-Ticino ed è dotato anche di un proprio piano di Rete Ecologica;

e deve quindi essere di fatto ritenuto area non idonea in virtù dei vincoli assoluti e relativi che sono stati identificati.

Per quanto sopra esposto,

condividendo l'approccio che ha portato alla definizione dei diversi vincoli finalizzati alla individuazione delle aree non idonee,

il Parco Lombardo della Valle del Ticino esprime parere positivo circa la compatibilità ambientale, ai sensi della L.r. 12/05 e s.m.i.,

parere di incidenza positiva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., dell'art. 6 all. C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e della DGR 4488 del 29/3/2021.

Il parere è rilasciato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., dell'art. 6 all. C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e della DGR 4488 del 29/3/2021, fatti salvi i diritti e le competenze di terzi.

Parco Regionale Oglio Sud

Visti il Rapporto Ambientale e lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, il Parco precisa che il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), non pare interessare il territorio del Parco Regionale Oglio Sud e dei Siti Rete Natura 2000 gestiti dal Parco stesso.

Parco Regionale Oglio Nord

Rilevato che:

- il Parco dell'Oglio Nord si sviluppa quasi unicamente lungo il corridoio fluviale del F. Oglio e quindi poco si presta, per sua fragilità intrinseca, ad iniziative come quelle previste dal Piano in esame;
- il territorio di competenza ricomprende numerosi Siti della Rete Natura 2000, per i quali si condivide la misura di cautela espressa nello Studio di Incidenza che esclude nuovi interventi di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei siti della Rete Natura 2000 e nelle loro vicinanze;
- per le stesse motivazioni **si chiede di valutare l'estensione all'intero territorio del Parco di tale vincolo.**

Parco Regionale del Mincio

Per quanto di competenza dell'ente di gestione Parco regionale del Mincio, il cui territorio ricomprende numerosi Siti della Rete Natura 2000, in relazione al Piano in oggetto si condivide la misura di cautela espressa nello Studio di Incidenza che esclude nuovi interventi di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle loro vicinanze.

Per questo motivo **si chiede di estendere all'intero territorio del Parco del Mincio tale vincolo.**

Provincia di Varese (Ente gestore Siti Natura 2000)

La Provincia di Varese osserva che, in questa fase, il livello pianificatorio non permette una valutazione puntuale degli impatti sui siti Natura e sui collegamenti ecologici tra gli stessi, non essendo nota la localizzazione delle attività di *upstream*, oggetto del PITESAI. Le analisi si fermano quindi a livello di *screening*, funzionale all'individuazione del possibile grado di incidenza del Piano sull'integrità dei siti, in relazione a possibili fattori di pressione incidenti sul buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Nell'impossibilità di contestualizzare e quantificare gli impatti per carenza di elementi valutativi, è possibile esprimere unicamente delle considerazioni generali sugli impatti attesi, riconducibili potenzialmente a:

1. perturbazioni della componente faunistica per la diffusione di composti organici volatili a elevata tossicità e di gas di combustione derivanti dall'utilizzo di mezzi di cantiere;
2. inquinamento acustico prodotto dal brillamento delle cariche e dalle attività sismiche di prospezione;
3. contaminazione del suolo, del sottosuolo e della falda derivante da sversamenti accidentali;
4. alterazione dello sviluppo di organismi per esposizione prolungata a gas nocivi e per l'eventuale contaminazione delle acque;
5. interazione negativa con la capacità fotosintetica delle comunità vegetazionali per la produzione di polveri;
6. colonizzazione da parte di specie alloctone che alterano gli equilibri ecosistemici, legata alla movimentazione del suolo durante la fase di cantiere;

7. frammentazione degli habitat e della continuità territoriale, in relazione alla costruzione di postazioni fisse di estrazione e infrastrutture lineari (strade di accesso e oleodotti).

In considerazione degli impatti attesi sopra elencati, anche allo stato di approfondimento attuale, la Provincia concorda con le considerazioni espresse dallo Studio di Incidenza che non ritiene compatibile a priori la realizzazione delle azioni di Piano all'interno dei Siti Natura 2000 e nello stretto intorno.

Fermo restando l'esclusione degli interventi nell'ambito dei siti, nelle successive fasi attuative del Piano, la VInCA, integrata nella procedura di VIA, dovrà essere condotta sulle singole istanze, tenendo in considerazione l'aspetto dei collegamenti ecologici tra le ZPS e le ZSC di Rete Natura 2000: l'art. 10 della Direttiva Habitat riconosce infatti l'importanza di mantenere gli elementi identitari del paesaggio che per la loro conformazione lineare (es. filari e corsi d'acqua) e per il ruolo di connessione (*stepping stones*) costituiscono la struttura portante nell'ambito delle connessioni funzionali per la flora e la fauna selvatiche, indispensabili per garantire la coerenza ecologica tra siti natura. Nel caso della Provincia di Varese si ricorda che le analisi dovranno essere condotte rispetto alla Rete Ecologica Campo dei Fiori Ticino (CMF-T) e alla Rete Ecologica della CM Valli del Verbano, che rappresentano la declinazione a scala locale del progetto ecologico regionale e costituiscono ambito di applicazione della VInCA.

Riprendendo i contenuti della D.G.R. n. XI/4488 del 2021 (paragrafo 1.10) relativamente al coordinamento tra le procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza, si ricorda che gli studi di incidenza/screening ricompresi nei procedimenti di VIA devono contenere le informazioni relative *alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:*

1. *gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;*
2. *lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati;*
3. *le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;*
4. *tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.*

Conclusioni

In relazione alle considerazioni sopra esposte, la Provincia di Varese **ritiene necessario che il PiTESAI ponga un vincolo escludente rispetto alla localizzazione delle attività di *upstream* all'interno dei siti Natura 2000, indicandole espressamente quali aree non idonee alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi; contestualmente il Piano dovrà demandare la valutazione puntuale delle singole istanze a specifica procedura di VInCA.**

Comunità Montana Triangolo Lariano

La Comunità Montana Triangolo Lariano, per quanto di competenza, non ha osservazioni, contributi, suggerimenti e proposte in relazione alla Proposta di Piano, al Rapporto Ambientale e relativi Allegati e alla Sintesi non tecnica resi pubblici dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) in qualità di Autorità Procedente.

Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia

Visionati gli elaborati del Rapporto Ambientale, quest'Associazione evidenzia quanto segue:

- Il sistema irriguo della pianura Padana Nord Occidentale, dove opera Est Sesia, rappresenta l'elemento caratterizzante di un ecosistema che si è sviluppato nei secoli attorno alla coltivazione del riso, generando un paesaggio unico e un ambiente ideale per la sussistenza di numerose specie faunistiche e floristiche. In questo ambiente, grazie all'attività irrigua, si è instaurato un equilibrio idrologico che, nella stagione primaverile/estiva, consente la ricarica della falda freatica e il riuso multiplo della preziosa

risorsa irrigua grazie all'attivazione di numerosi fontanili e risorgive. È quindi evidente che ogni attività svolta in queste aree debba tutelare in modo assoluto questo prezioso equilibrio e la qualità degli elementi che lo compongono.

- Al fine della tutela degli ecosistemi di risaia (alcuni dei quali ricadenti in comprensori della Rete Natura 2000 come la ZPS "Risaie della Lomellina") e dell'attività agricola in genere si evidenzia la necessità di concentrare gli interventi, in particolare quelli preliminari, nei periodi di stasi vegetativa.
- Al fine di tutelare la risorsa idrica dalle conseguenze di eventuali sversamenti si evidenzia la necessità di identificare e caratterizzare, oltre i corpi idrici principali, i corsi d'acqua minori come canali, fontanili, rogge, in modo da individuare i punti nodali su cui poter intervenire per bloccare la diffusione dello sversamento e poter procedere con le operazioni di stoccaggio delle acque contaminate e la relativa depurazione, riducendo al minimo le conseguenze sull'ambiente acquatico e sull'attività agricola.
- Si ritiene infine utile segnalare che in data 19/06/2018 con Provvedimento n. 4 del Consiglio di Amministrazione, la scrivente Associazione ha adottato il Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale, i cui documenti sono disponibili sul sito web dell'Associazione (<http://www.estsesia.it/amm-trasparente/pianificazione-comprensoriale-bonifica-irrigazione-tutela-del-territorio/>) e sul sito di Regione Lombardia dedicato ai procedimenti VAS – portale SIVAS. Si ritiene pertanto di tenerne conto nelle successive fasi pianificatorie.

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Alla luce delle azioni ed indirizzi richiamati nel PITESA, il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi intende proporre il proprio contributo, al fine di attivare e sostenere taluni obiettivi specifici attinenti al tema ambientale/cambiamenti climatici, alla valorizzazione paesaggistica, nonché alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo.

Premesso che la funzione del Consorzio, oltre garantire la costante fornitura idrica ai fini irrigui, è di fatto decisiva anche per il mantenimento dell'attività agricola sul territorio, il Consorzio condivide ampiamente i seguenti obiettivi riportati nella *Parte Terza degli Allegati ed Appendice al Rapporto Ambientale* {Tab. 1-82 e Tab. 1 02):

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

In tal senso ed in armonia con la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, il Consorzio conferma qualsiasi azione tesa a prevenire e limitare danni allo stato di tutti i corpi idrici sotterranei e non, presenti sul territorio.

Inoltre per quanto concerne le tematiche collegate ai criteri di valorizzazione/riqualificazione paesaggistica ed ambientale, confermando gli obiettivi posti in essere dal Piano, lo scrivente ritiene indispensabile che qualsiasi azione strategica sia costantemente rivolta al raggiungimento del comune obiettivo del mantenimento della biodiversità in buono stato di conservazione; ciò nell'ottica di mantenere e migliorare il sistema paesistico ambientale nella sua funzione anche ricreativa (creazione di percorsi a basso impatto ambientale, sentieri e percorsi fruitivi); ciò sempre nel rispetto ed in relazione alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela.

Attualmente, uno degli elementi su cui il Consorzio ritiene di porre maggior attenzione è quello della conservazione del suolo nonché la tutela delle aree agricole in quanto le stesse svolgono anche

un'importante funzione in ambito ambientale garantendo una maggiore permanenza della risorsa idrica sul territorio. Alla luce di quanto espresso, **propone quindi di considerare l'opportunità di un adeguamento del quadro ispiratore della disciplina sopracitata, individuando anche differenti forme di compensazioni. Nei casi previsti dalla legge, più adeguate alle peculiarità delle varie realtà territoriali.**